TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIE

MODALITA' DI RIMBORSO

Per richiedere il rimborso relativo al trattamento economico per le assenze dal lavoro a causa di malattia è necessario:

- 1) Inserire l'evento in denuncia MUT
- 2) <u>Inserire l'importo richiesta in denuncia MUT</u>
- 3) <u>Inviare i certificati di malattia e le buste paga degli operai entro 12 mesi dall'invio della denuncia MUT del mese di assenza tramite e-mail</u>

• CALCOLO DEL RIMBORSO

giorni INPS (1) x paga oraria (2) x orario settimanale (3) x coefficiente (4) : 6 = RIMBORSO

- giorni INPS: indicare i giorni feriali, compreso il sabato, che sono coperti dal certificato medico di malattia; si tratta degli stessi giorni indicati nel modulo di rimborso presentato all' I.N.P.S.
- 2) **la paga oraria** è composta esclusivamente da: paga base + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + elemento economico territoriale 1/1/1998;
- 3) **l'orario settimanale** contrattuale, di norma, è di 40 ore; nel caso part-time indicare l'orario ridotto.
- 4) coefficienti: riportati nelle tabelle di seguito

PAGAMENTO CARENZA (primi tre giorni)

In base all'accordo provinciale industria del 29/02/2012, accordo regionale artigiani 30/07/12, accordo regionale cooperative 28/12/2023 la carenza deve essere sempre retribuita al dipendente al 100% indipendentemente dal rimborso cassa edile

(dove previsto rimborso Cassa Edile l'impresa deve anticipare in busta paga l'importo)

GIORNI DURATA TOTALE MALATTIA		COEFFICIENTE RIMBORSO (OPERAI E APPRENDISTI)
fino a 6	100% carico azienda	
da 7 a 12	50% carico azienda	
	50% rimborso cassa edile	0,50
Oltre 13	100% rimborsocassa edile	1,00

• GIORNI SUCCESSIVI ALLA CARENZA

(l'impresa deve anticipare in busta paga l'importo rimborsato dalla Cassa Edile)

GIORNI MALATTIA	COEFFICIENTE DI RIMBORSO (OPERAI E APPRENDISTI)
Dal 4° al 20°	0,330
da 21° al 180°	0,107
dal 181° al 270°	0,500*
dal 271° al 365°	0,500*

^{*} solo per le giornate non indennizzate dall'INPS

N.B. Rimangono sempre a carico dell'impresa gli importi che derivano dall'applicazione dei coefficienti indicati alla lettera (B) di cui alla tabella CNCE allegata

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER GRATIFICA NATALIZIA E FERIE (18,50%)
 E DELL'ACCANTONAMENTO (14,20%) RELATIVI AI GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA

giorni lavorativi x orario giornaliero x paga oraria = retribuzione imponibile

retribuzione imponibile x 0,185 = maggiorazione 18,50% retribuzione imponibile x 0,142 = accantonamento 14,20%

Gli importi sono determinati calcolando le percentuali sulla retribuzione lorda che l'operaio avrebbe maturato **nei giorni lavorativi** se non fosse stato assente dal lavoro per malattia.

Gli elementi della retribuzione da considerare sono: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, se dovuti, utile di cottimo e maggiorazione capisquadra.

La maggiorazione (**18,50%**) deve essere inserita in busta paga assoggettandola a contributi INPS e ritenute fiscali, mentre l'importo relativo all'accantonamento (**14,20%**) deve essere trattenuto dalla busta paga e versato alla Cassa Edile.



Malattia		In	Infortunio e malattia professionale	
2) 3)	per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malania superi i 7 giorni: 0,5495 A=0,500 $B=0,0495$ per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malania superi i 14 giorni: 1,0495 A=1,000 $B=0,0495$ dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,3795 A=0,330 $B=0,0495$		dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538 $A \approx 0,234$ B = 0,0198 dal 91° giorno in pol: 0,0574 $A \approx 0,045$ B = 0,0124	
	dal 21° al 180° giorno per le giornale indennizzate dall'Inps: 0,1565 A = 0,107 B = 0,0495 dal 181° al 270° giorno per le giornale non indennizzate dall'Inps: 0,5495 A = 0,500 B = 0,0495			
	r gli apprendisti il coefficiente per le giornate n indennizzate dall'Inps è pari a 0,5495, A = 0,500 B = 0,0495		•.	

Dalla lettura della tabella si evince che la parte di quota oraria da utilizzare per calcolare l'importo da conguagliare con la Cassa Edile o da rimborsare da parte della Cassa, sia sempre quella indicata dalla lettera "A", mentre la parte relativa alla lettera "B" rimarra a carico dell'impresa.

Si invitano pertanto le Casse Edili a voler fornire alle imprese iscritte indicazioni operative in tal senso.

Con i migliori saluti.

Il Vice Presidenta Massimo Viotti Il Presidente Vinopina Barbato

====